TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione penale

Il Giudice,

visto il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 9 marzo 2011, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";*

rilevato che, ai sensi dell'articolo 1 co. 1 d.l. 11/2020, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2 co. 2 lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 co. 2 lettera g), nel predetto periodo costituiscono oggetto di trattazione in deroga le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p., le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, nonché, soltanto su espressa richiesta dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori, le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-*ter* L. 26 luglio 1975, n. 354, le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione, le udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

rilevato che, in ordine ai procedimenti fissati per l'udienza dibattimentale del 10 marzo 2020, non si configurano le condizioni derogatorie dianzi elencate, ad eccezione dei processi contraddistinti da RG Dib. 2152/19, 2026/19 e 2188/19, rispetto ai quali di provvede con separato provvedimento;

che, pertanto, si impone, con riferimento ai procedimenti dianzi indicati e ad eccezione di quelli sopra singolarmente identificati, il differimento d'ufficio, con decreto emesso fuori udienza, ai sensi dell'art. 465 c.p.p., alla prima data utile, tenuto conto dello stato attuale del ruolo dibattimentale.

P.Q.M.

Rinvia, come da parte motiva, l'udienza penale dibattimentale monocratica fissata per il giorno 10 marzo 2020 al 15 gennaio 2021, fermi gli orari già stabiliti, per lo svolgimento degli stessi incombenti, con espressa conferma dell'autorizzazione alla citazione di testi a cura delle parti e con le seguenti precisazioni:

- Nei processi R.G. Dib. 1711/16 e 862/15 saranno citati solo i testi non ancora esaminati, con dispensa dalla citazione dei testi già escussi
- Nei processi R.G. Dib. 1434/18 e 1916/18 il P.M. provvederà alla citazione di tutti i testi di lista
- Nei processi R.G. Dib. 873/18 e 652/18 ciascuna parte citerà tutti i propri testi

Ordina che il decorso dei termini di prescrizione resti sospeso nei limiti di legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al P.M., al COA e alla Camera Penale, ai difensori delle parti private, a mezzo PEC, e agli imputati presenti alla precedente udienza.

Tivoli, 10 marzo 2020

Il Giudice
Sergio Umbriano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TIVOLI, 10-3-2020
Il Cancelliere
Dott. Francesco COLONE